



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAZZARA	MARIA PINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CRESCENTI	EMANUELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIACOPONELLO	MARIA GABRIELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7040/2020
depositato il 17/12/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 740/2020 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MESSINA

contro:
AG.RISCOSS. MESSINA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
VIA

difeso da:

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520150026
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29520150026

7 IRPEF-ALTRO 2012
7 IRAP 2012

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 7040/2020

UDIENZA DEL

09/06/2021 ore 09:30

N° 7084/2021/15

PRONUNCIATA IL:


09 GIU. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

03 AGO. 2021

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Licia Renovasi





un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Orbene: nel caso di specie, come detto, non vi è prova del perfezionamento della notificazione secondo il dettato giurisprudenziale sopra citato dal quale questa commissione non ritiene di doversi discostare in quanto condivisibile.

Tale eccezione risulta tranciante e rende superflua ogni ulteriore valutazione sulle altre motivazioni dell'atto di appello, gravame che viene accolto con riforma della prima sentenza e annullamento dell'atto in contestazione.

Le spese di giudizio da compensare, dato le oscillazioni giurisprudenziali in materia (tali da rendere necessaria la pronuncia a sezioni unite sopra richiamata)

P Q M

La commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto in contestazione. Spese di giudizio compensate tra le parti

Il Relatore
Emanuele Crescenti



Deciso in Messina il 09/06/2021

Il Presidente
Maria Pina Lozzara

